



COMUNE di CAGGIANO

Provincia di Salerno

(www.comune.caggiano.sa.it)

Deliberazione del Consiglio Comunale - COPIA

N. 14 del Reg. Data 05/06/2024	Oggetto: Aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe della Ta.Ri. per l'anno 2024.
---	--

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **CINQUE**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **19:30** e ss., nella sala riunioni del Castello normanno del "*Guiscardo*", convocato nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **STRAORDINARIA-URGENTE** e in seduta pubblica.

Presiede la seduta il **SINDACO**, dott. **Modesto LAMATTINA**.

All'appello nominale risultano, rispettivamente presenti e assenti, i signori consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1) LAMATTINA Modesto (SINDACO)	X		7) ISOLDI Angelamaria	X	
2) CAGGIANO Giovanni	X		8) ADESSO Antonio	X	
3) LAMATTINA Pasquale	X		9) LORUSSO Angelo	X	
4) LAMATTINA Giuseppe	X		10) LORUSSO Ciro		X
5) GRIPPO Giuseppe	X		11) LUPO Simone	X	
6) CARUCCI Carmine	X				
Totale Presenti e Assenti				10	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott. **Giovanni LAMATTINA**, che provvede alla verbalizzazione della seduta.

Il Sindaco/Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

(Sessione straordinaria-urgente, seduta pubblica di prima convocazione – CONSIGLIERI PRESENTI N. 10)

Oggetto: Aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe della Ta.Ri. per l'anno 2024.

Il Sindaco/Presidente, dott. Modesto Lamattina, cede la parola al cons. Carmine Carucci, il quale relaziona sull'argomento e invita i consiglieri ad approvare l'aggiornamento 2024/2025 del P.E.F. di gestione dei rifiuti urbani - validato dall'Ente di Ambito ATO Salerno - e le tariffe della Ta. Ri. da applicare nell'anno 2024, come da documenti depositati agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR)*.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- n. 1/DTA/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".

Vista, altresì, la Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, ad oggetto *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*.

Rilevato che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, all'art. 7:

- relativamente alla procedura di approvazione del Piano, prevede che il gestore, sulla base della normativa vigente, predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da :
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
- relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ovvero, approva con modificazioni
 - fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Rilevato, inoltre, che l'ARERA definisce come Ente territorialmente competente *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri"*

enti competenti secondo la normativa vigente” e dato atto che nel caso del Comune di Caggiano, l’Ente di governo dell’Ambito è l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Salerno-Ente d’Ambito (EDA) per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Richiamato l’articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede che: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*.

Posto che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro ρ_a per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2023, sia considerato anche il *“fabbisogno standard”* del Comune, come indicato nella nota metodologica allegata al D.M. 29/12/2016.

Rilevato che l’annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all’annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pag. 10 della *“Guida alla compilazione del tool MTR-2”* approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021, dove si prevede: *“Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all’annualità 2020”*.

Preso atto che:

- ai sensi dell’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga al richiamato art. 1, comma 683, della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della T.A.R.I. e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- per l’anno 2024 il suddetto termine di approvazione per i Comuni del PEF e tariffe Tari 2024 è stato differito al 30 giugno 2024 dall’art. 7, comma 7-*quater*, del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024.

Considerato che il Comune di Caggiano ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 con deliberazione C.C. n. 09 del 14/05/2024, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamata la precedente deliberazione del C.C. n. 07 del 23/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.F. del servizio di gestione rifiuti urbani relativo all’anno 2023, sono state approvate le tariffe T.A.R.I. per l’anno 2023 ed è stato aggiornato il Regolamento T.A.R.I.

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani - **aggiornamento biennale 2024/2025** - predisposto ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, dal Comune di Caggiano che gestisce il servizio con l’ausilio di un concessionario, validato dall’EDA Salerno (Ente Territorialmente competente), con **deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 04/06/2024**, dalla quale:

- **per l’anno 2024**, risulta un costo complessivo di **Euro 286.294,00** di cui Euro 233.439,00 riferiti alla componente variabile ed Euro 52.855,00 alla componente fissa.
- **per l’anno 2025**, risulta un costo complessivo di **Euro 284.774,00** di cui Euro 224.251,00 riferiti alla componente variabile ed Euro 60.523,00 alla componente fissa.

Dato atto che:

- l’aggiornamento 2024/2025 del PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti, in particolare, i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif. e i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente;
- nella relazione illustrativa al PEF 2024/2025 sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente.

Ritenuto, pertanto, di provvedere:

- all'aggiornamento biennale 2024-2025 del P.E.F. e dei relativi allegati, come validati da parte del competente Ente di governo dell'Ambito (EDA Salerno) con la richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 04/06/2024.
- all'approvazione delle tariffe Ta.Ri. per l'anno 2024, come da prospetti allegati alla presente deliberazione;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti:

- i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile di questo Comune, dott. Enrico Fiorellinetti (Verbale n. 6 del 28/05/2024), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000

Richiamati:

- lo Statuto Comunale
- l'artt. 42, co. 2, lett. b) e lett. f) e l'art. 239, co. 1, lett. b), n. 7, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.

Con favorevoli unanimi, resi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue:

- 1) **DI APPROVARE** l'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani di questo Comune e i relativi documenti a corredo, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe della TA.RI. per l'anno 2024, come da prospetti allegati al presente deliberato per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione relativi al servizio rifiuti previsti da ARERA con delibera 444/2019/R/Rf e dall'ANAC con delibera n. 803 del 07/10/2020, mediante l'inserimento nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione Servizi erogati del collegamento ipertestuale ai dati e alle informazioni disponibili.
- 4) **DI TRASMETTERE**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.

Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente:

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente atto deliberativo viene dichiarato **immediatamente eseguibile** ad ogni effetto di legge.

Dopo la votazione e a chiusura dei lavori, il Sindaco, dott. Modesto Lamattina, il cons. Carmine Carucci e il cons. Angelo Lorusso, salutano e ringraziano tutti i consiglieri comunali uscenti per l'impegno, la serietà e la correttezza che li hanno contraddistinti nel corso dei cinque anni di consiliatura. Formulano, infine, i migliori auguri, sia agli attuali consiglieri che non si sono più candidati, che a quelli che saranno neoeletti a seguito delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49, C. 1, DEL T.U.E.L.

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto. Si ATTESTA, altresì, la regolarità e correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Il Responsabile del Servizio Tributi

F.to Giovanni Pucciarelli

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria

F.to Giovanni Pucciarelli

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to Modesto Lamattina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);
- nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa.it).

Dalla Residenza comunale, li **05/06/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li **05/06/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li **05/06/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)